

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

MASSIMO FERRO - Presidente -
PAOLA VELLA - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere -
ROBERTO AMATORE - Consigliere -
ALESSANDRO FAROLFI - Consigliere -

Oggetto

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEL DEBITORE - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE

Ud. 14/4/2026 - CC

R.G.N. 14825/2025

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14825-2025 proposto da:

[REDACTED] GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avvocato

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA [REDACTED] GIUSEPPE,
rappresentata e difesa dall'Avvocato [REDACTED] [REDACTED] per
procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

MOSCA GIUSEPPINA;

- intimata -

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI MONZA del 3/2/2025;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del
14/4/2026

FATTI DI CAUSA

1.1. Giuseppe [REDACTED] assoggettato a liquidazione
controllata a seguito di sentenza del tribunale di Monza del
25/9/2023, con ricorso notificato in data 14/3/2025, ha chiesto,



per un motivo, la cassazione del decreto con il quale, in data 3/2/2025, il giudice delegato alla liquidazione controllata ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo.

1.2. La Liquidazione ha resistito con controricorso.

1.3. Giuseppina Mosca è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. La liquidazione controllata, in effetti, "*... rispetto alla liquidazione giudiziale, ... si atteggia a procedura minore, ma di struttura equivalente*" in quanto "*entrambe sono rivolte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento del ceto creditorio*".

2.3. Se è vero, che: - "*la liquidazione giudiziale riguarda l'imprenditore commerciale medio-grande, per l'individuazione del quale sono previste dalla legge specifiche soglie numerico quantitative*" mentre "*la liquidazione controllata concerne il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo, l'imprenditore minore e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*"; - "*i differenti presupposti soggettivi, che comportano un valore più limitato dei patrimoni interessati e una limitata complessità delle situazioni economico-finanziarie coinvolte, giustificano la semplificazione di alcuni aspetti della disciplina della liquidazione controllata*", resta, nondimeno, il fatto che tale procedura "*condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo*".

2.4. Intanto, "*entrambe le procedure prevedono lo spossessamento del debitore dai propri beni e la perdita della sua legittimazione processuale e attuano il concorso formale e sostanziale dei creditori, che non possono iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede di*



formazione dello stato passivo, in ossequio al principio della par condicio ...".

2.5. Inoltre, *"l'attuazione del principio di uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le due procedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in attuazione della par condicio creditorum"* (Corte cost. n. 121/2024).

2.6. Si tratta, a giudizio della Corte, di analogie che, in mancanza di norme che possano deporre in senso contrario, inducono a ritenere che: - la legittimazione processuale del debitore assoggettato a liquidazione controllata è senz'altro regolata dagli stessi principi, già maturati in materia di fallimento, che (in difetto di innovazione sul punto) valgono in tema di liquidazione giudiziale; - il debitore è, pertanto, del tutto privo di qualsivoglia legittimazione ad impugnare il decreto con il quale il giudice delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo.

2.7. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che, nel fallimento, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale (al pari di quanto disposto dagli artt. 206 e 273 c.c.i.i.) il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denuncia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali



non figura il debitore (cfr. Cass. n. 29156 del 2024, che ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, che aveva erroneamente ritenuto ammissibile l'intervento della società fallita nel giudizio di opposizione allo stato passivo; conf., Cass., n. 1197 del 2023; Cass., n. 7407 del 2013).

2.8. Tale principio è stato, in seguito, affermato anche per la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14-ter della l. n. 3/2012, lì dove si è ritenuto, con rilievi senz'altro applicabili anche alla liquidazione controllata prevista dagli artt. 268 s. c.c.i.i., che non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo (Cass. n. 11447 del 2025).

2.9. Nello stesso modo, si è affermato che *"la legittimazione a resistere al reclamo di cui al procedimento ex artt. 14-octies, 10, comma 6, l. 3/2012 e 737 c.p.c., di indubbia natura contenziosa, spetta al liquidatore quale portatore degli interessi della massa dei creditori"* sul dichiarato presupposto che *"la procedura di liquidazione ricalca, nelle sue linee essenziali, quella fallimentare: entrambe le procedure hanno, infatti, natura concorsuale in quanto investono l'intero patrimonio pignorabile del debitore insolvente o sovraindebitato determinandone lo spossessamento con amministrazione affidata al soggetto (curatore o liquidatore) al quale è demandata la liquidazione del patrimonio finalizzata al soddisfacimento dei creditori concorsuale ..."* (Cass. n. 10243 del 2025).

2.10. L'esposta soluzione, in effetti, tanto più a fronte della nuova disciplina in tema di liquidazione controllata, trova fondamento su innumerevoli argomenti.

2.11. Innanzitutto, le norme equiparano, sul piano degli effetti giuridici, l'apertura della liquidazione (anche controllata: cfr. l'art. 270, comma 5, già nel testo anteriore alle modifiche



apportate dal d.lgs. n. 136/2024, rinvia agli art. 150 e 151 c.c.i.i.) e la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 14-*quinquies*, comma 3, l. n. 3/2012) e di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 150 e 151 c.c.i.i.), da cui discende tanto l'(espressa) improcedibilità delle azioni cautelari ed esecutive sui beni compresi nella liquidazione (come visto: Corte cost. n. 121/2024 in motiv.), quanto la sostituzione del liquidatore (al pari del curatore) ai creditori nel far valere l'inopponibilità degli atti di alienazione (art. 2913 c.c.) e dei titoli di prelazione che richiedano formalità trascrizionali ai fini dell'opponibilità ai creditori (art. 2916, nn. 1 e 2, c.c.).

2.12. Tali disposizioni sostanziali, implicitamente richiamate dall'art. 14-*quinquies*, comma 3, l. n. 3 cit. e, altrettanto implicitamente, dall'art. 270, comma 5, cit. delineano, dunque, il ruolo del liquidatore nella gestione (prima che nella liquidazione) del patrimonio acquisito alla procedura (del quale, infatti, lo stesso ha l'amministrazione: artt. 14-*novies*, comma 2, e 14-*decies*, comma 1, l. n. 3 cit.) nel senso di equiparare, nella sostanza, la gestione dei beni compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (anche controllata: art. 275, comma 2, e 274, comma 1, c.c.i.i.) alla gestione dei beni compresi nel fallimento (artt. 31, 42 e 104-*ter*, lett. c, l.fall.) e nella liquidazione giudiziale (artt. 128 e 142 c.c.i.i.).

2.13. L'art. 14-*decies*, comma 2, l. n. 3 cit., inoltre, prevede (al pari dell'art. 274, comma 2, in tema di liquidazione controllata) che *"il liquidatore ... esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"*.

2.14. Il liquidatore (non diversamente dal curatore del fallimento e della liquidazione giudiziale: artt. 66 l.fall. e 165 c.c.i.i.), pertanto, subentra nell'azione revocatoria ordinaria,



così come può anche intraprenderla, e, in tal modo, "esercita", tanto in via di azione, quanto in via di eccezione (artt. 95, comma 1°, l.fall., e 203, comma 1, c.c.i.i.), le prerogative proprie dei creditori del debitore (anche se sovraindebitato).

2.15. Questa Corte, in effetti, ha, non a caso, ritenuto che, nel giudizio di verifica dello stato passivo, nel regime disciplinato dalla legge fallimentare nella sua originaria stesura (che non prevedeva espressamente la legittimazione del curatore alla proposizione dell'eccezione di revoca del titolo o della garanzia, così come previsto dall'art. 95, comma 1°, l.fall., nella versione successiva alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e 169/2007), l'esclusione del credito (o della garanzia) non richiedeva la formale proposizione da parte del curatore dell'azione revocatoria (nella specie, ordinaria) in via riconvenzionale, *"potendo la revocabilità dell'atto, che postula un accertamento costitutivo nel quale l'intervento del giudice non ha carattere necessario, farsi valere anche in via di eccezione"* (Cass. n. 1533 del 2013).

2.16. Se questo, dunque, è il ruolo che il liquidatore assume nella gestione (e nella liquidazione) dell'attivo e nell'esercizio delle azioni proprie dei creditori volte a soddisfarsi su beni di terzi in forme analoghe a quanto prevede l'art. 602 c.p.c., il medesimo ruolo dev'essere, evidentemente, rivestito dal liquidatore anche in sede di formazione dello stato passivo (artt. 14-*septies* e 14-*octies* l. n. 3 cit. e art. 273 c.c.i.i.).

2.17. Lo stato passivo della procedura di liquidazione (anche controllata) del patrimonio è, infatti, finalizzato (come ha chiarito l'art. 275, comma 5, c.c.i.i.) a collocare nel successivo piano di riparto i diritti dei creditori sul ricavato della liquidazione, non diversamente da quanto avviene nel fallimento (artt. 110 s. l.fall.) e nella liquidazione giudiziale (artt. 220 ss. c.c.i.i.).



2.18. Nel fallimento e nella liquidazione giudiziale, pertanto, il curatore, ai fini dell'opponibilità dei crediti alla massa, opera quale terzo rappresentante della massa, nello stesso modo in cui, nello stato passivo della liquidazione controllata del patrimonio, il liquidatore assume il ruolo di rappresentante della massa e non può, dunque, ritenersi successore o avente causa del fallito.

2.19. In tal senso, del resto, depono, nella disciplina della liquidazione controllata, l'art. 270, comma 5, che rinvia espressamente all'art. 143 c.c.i.i., che, al pari della disposizione già contenuta nell'art. 43 l.fall., prevede (come già osservato da Corte cost. n. 121/2024, cit., in motiv.) la sostituzione del curatore al debitore in tutti i rapporti processuali (che, come quelli, investiti dal giudizio di verifica dello stato passivo) hanno natura patrimoniale (in quanto volti all'accertamento di un credito in funzione della sua partecipazione al riparto del patrimonio del debitore ovvero di un diritto alla restituzione di un bene in proprietà o in possesso del debitore).

2.20. Il debitore non può essere, pertanto, ricompreso tra i legittimati a impugnare i provvedimenti di esecutività dello stato passivo.

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.



La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 aprile 2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

